Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SORDIO

STATUTO

Delibera n. 53 del 19/12/2005.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Il Comune

Il Comune è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato, si avvale della sua autonomia, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi della Repubblica.

E' titolare di funzioni proprie e della competenza amministrativa generale, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, quest'ultima non sia conferita a Provincia, Città Metropolitana, Regione o Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Art. 2 - Autonomia

Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto e dei propri regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone la compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.

Il Comune, titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cittadini e delle loro formazioni sociali. Esercita altresì secondo le leggi dello Stato e della regione le funzioni da essi attribuite e delegate.

Art. 3 - Statuto e regolamenti

Il Comune esercita le funzioni mediante organi secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

Il presente statuto disciplina l'organizzazione dell'Ente e ne determina:

a) le attribuzioni degli organi ,

b) le forme di collaborazione tra Comuni e Province, con la Regione, con i Consorzi ed altri Enti Pubblici,

c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici,

d) la partecipazione popolare, il decentramento, nonché l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi,

e) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

Nel rispetto del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e del presente Statuto il Comune adotta i regolamenti ivi previsti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Salvo che il legislatore non imponga espressamente l'adozione o la modifica di un regolamento comunale, la Giunta, dopo aver compiuto un'attenta analisi dell'impatto regolamentare, può limitarsi a dettare regole d'indirizzo operativo per gli uffici amministrativi.

Art. 4 - Il territorio, la sede, lo stemma

Il territorio del Comune di Sordio si estende per kmq 2,81 comprese cascine sparse e più precisamente Cascina Roncolo e Case Cambiè.

E' confinante con i Comuni di: Vizzolo Predabissi, San Zenone al Lambro, Tavazzano con Villavesco e Casalmaiocco.

La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

La sede del Comune è sita in P.zza della Liberazione, 2; la stessa potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono, ordinariamente tutti gli organi e le Commissioni Comunali. E' previsto che, per esigenze particolari, gli organi possono riunirsi in altra sede.

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Sordio" e con lo stemma concesso con D.P.R. in data 29 luglio 1993 trascritto nel registro Araldico dell'archivio centrale dello Stato in data 17 settembre 1993.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il D.P.R. 29 luglio 1993.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. Il Sindaco può autorizzare, previo assenso dei capigruppo consiliari, l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5 Albo Pretorio

Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 6 Finalità del Comune

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

Opera al fine di contribuire al pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 7 Funzioni del Comune

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:

Nel settore della sanità:

adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

b) Nel settore dell'assistenza scolastica:

esercita tutte le funzioni attribuite alla sua competenza dalla normativa vigente;

istituisce il servizio trasporto degli alunni della scuola elementare e della scuola dell'obbligo, che può svolgere in proprio o tramite convenzioni;

attua interventi assistenziali a favore degli alunni della scuola elementare e dell'obbligo;

contribuisce alla formazione educativa e culturale dei giovani offrendo il massimo sostegno alle istituzioni esistenti sul territorio comunale, sia pubbliche che private.

c) Nel settore dello sviluppo economico:

coordina tutte le attività economiche presenti sul territorio ed esercita tutte quelle funzioni che sono attribuite alla sua competenza dalla normativa vigente.

d) Nel settore cultura sport e tempo libero:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;

nella tutela del patrimonio storico ed artistico, ne garantisce il godimento da parte della collettività;

incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile; per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

e) Nel settore urbanistico, tutela ambiente ed edilizia pubblica:

promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali e commerciali;

realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto alla abitazione;

predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze definite dai piani pluriennali di attuazione;

attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilita' della popolazione residente e fluttuante con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;

provvede ad attuare gli interventi di sua competenza per la protezione della natura.

Il Comune gestisce servizi di competenza statale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune collabora con la Provincia, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonchè per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale sia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

La gestione di tali attività avviene attraverso le forme previste dal D.Lgs. 267/2000 per la gestione dei servizi pubblici locali. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

Art. 8 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale sono i seguenti:

il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che vengono svolte in modo organizzato tramite apposito personale.

Art. 9 Rapporti tra Regione, Provincia e Comune

Le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 in ordine alle funzioni del Comune e della Provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti nel titolo V della Costituzione gli indirizzi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

Art. 10 Pari opportunità

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D. Lgs.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 11 Il Consiglio Comunale dei ragazzi

Il Comune può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, allo scopo di favorire la partecipazione degli stessi alla vita collettiva.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport e tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 12 Diritti umani

Il Comune promuove la conoscenza, la diffusione e l'applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Riafferma la centralità della persona, dei suoi diritti, della sua dignità e del suo valore. Promuove attività ed iniziative che sostengono la piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali di ogni uomo.

Art. 13 Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 14 Organi

Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il Legale Rappresentante dell'Ente, anche in giudizio, e responsabile dell'Amministrazione Comunale; esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato, per i servizi di competenza statale.

La Giunta è l'organo di governo, collabora con il Sindaco e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 15 Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo e esercita il controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia amministrativa e funzionale.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Con norme regolamentari vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio stesso attrezzature e risorse finanziarie.

Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

L'esercizio della potestà e delle funzioni consigliari non può essere delegato.

Art. 16 Competenze dei Consigli Comunali

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, quali:

a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti con l'esclusione di quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per i quali il Consiglio Comunale dovrà stabilire i criteri generali;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Province, la costituzione e modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di servizi pubblici, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e la somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti aziende e istituzioni ad esso espressamente riservato dalla Legge.

Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche concordandone con la Giunta Comunale i tempi e le modalità.

Art.17 Sessioni e convocazioni

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni generalmente ordinarie ma che possono avere carattere d'urgenza.

L'avviso di convocazione per le adunanze consiliari deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della seduta non computando né il giorno di consegna né quello della seduta.

In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.

La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune tramite il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

messo comunale che dichiara per iscritto la relativa consegna. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

La modifica o l'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima in cui è stata convocata la seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo Pretorio per l'adeguata pubblicità in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini , con le modalità indicate nel regolamento.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 3 giorni lavorativi (escluso sabato e domenica) prima della seduta e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Nel caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco vengono svolte dal Vicesindaco.

Art. 18 I Consiglieri Comunali

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 267/2000 i Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco possono essere nominati componenti dei Consigli di Amministrazioni, Consorzi, Aziende, Istituti, Società di capitali a partecipazione minoritaria del Comune purchè non sussista nei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

confronti

dei suindicati organismi un potere di controllo, di vigilanza di coordinamento del personale, o una capacità di incidenza sulle vicende dei suindicati organismi, da parte del Comune di Sordio.

Per consigliere anziano si considera colui che ha conseguito la maggior cifra individuale di voti e la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dal numero dei voti riportati nella lista cui appartiene aumentata dei voti di preferenza. In caso di parità si considera anziano il più vecchio di età.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

Art. 19 Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti nei suoi confronti l'esistenza di cause di incompatibilità.

Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal D.Lgs. 267/2000.

Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi in un anno a quattro sedute consecutive ovvero a sei sedute nell'anno stesso. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art.20 Diritti e doveri dei consiglieri

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione o dal cambio di residenza, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Art.21 Gruppi Consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capogruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

E' istituita, presso il Comune di Sordio, la conferenza dei capigruppo.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso il Comune.

Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 22 Commissioni

Il Consiglio istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, costituite nel proprio ambito con criterio proporzionale, tranne per le commissioni a fini di studio nelle quali possono essere inserite anche esperti esterni.

Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Se costituite, è attribuita ai Consiglieri Comunali appartenenti a gruppi di minoranza la Presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia.

Nel regolamento del Consiglio Comunale è garantita la partecipazione delle minoranze.

Art. 23 La mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza contare il Sindaco e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. La mozione di sfiducia costruttiva è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 24 Il Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del rispettivo Consiglio.

Il Sindaco nomina gli Assessori, i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Il Sindaco provvede dopo il suo insediamento ad adempiere quanto previsto dal successivo articolo 29.

Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

Egli rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende alle verifiche di risultato in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

istituzioni.

Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza sono adottati i provvedimenti sostituitivi ai sensi dell'art. 50, comma 9, e art. 136 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco individua e nomina, nel rispetto della legge, dello Statuto, del contratto collettivo nazionale decentrato, della dotazione organica e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, le posizioni organizzative e i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Il sindaco presta, davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 25 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possano minacciare l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, in cui fossero incorsi.

In sostituzione del Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo il Vice Sindaco ed in sua assenza o impedimento, l'assessore secondo l'ordine di anzianità, con riferimento all'età anagrafica, ai sensi dell'art.27 comma 2 del presente Statuto.

Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del citato art.54 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere

comunale.

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato, non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 26 Attribuzioni di Amministrazione

Il Sindaco:

a) coordina l'attività dei singoli assessori;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) può sospendere l'adozione di atti concernenti l'attività amministrativa degli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

c) ha facoltà di delega nelle ipotesi previste dalla legge;

d) conclude gli accordi di programma di cui all'art.34 del D.Lgs. 267/2000;

e) convoca i comizi per i referendum consultivi ;

f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici servizi, informazioni e atti anche riservati;

g) promuove direttamente, o avvalendosi degli uffici, verifiche dell'attività del Comune;

h) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

i) collabora con il Revisore dei Conti per stabilire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

l) assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici svolgano le proprie attività in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

m) stabilisce gli argomenti dell'Ordine del Giorno e dispone la convocazione del Consiglio, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione del Consiglio, nei termini dell'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

n) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo secondo la disciplina regolamentare;

o) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consigliari e negli organismi pubblici a partecipazione consigliare da esso presieduto;

p) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

q) ha potere di delega parziale o totale ad uno o più assessori delle sue competenze che rivestono la carica di consigliere e di delega speciali ai consiglieri;

r) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle competenze degli assessori, al Segretario Comunale;

s) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

t) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

u) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale.

Art. 27 Vicesindaco

Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Gli assessori in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco esercitano le funzioni del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e/o agli assessori deve essere data comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Le funzioni di cui sopra non potranno essere espletate dall'assessore che non riveste anche la carica di consigliere comunale.

Art. 28 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni, comunque, presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone, eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

La procedura per la verifica dell'impedimento, viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

La Commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 29 Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

definite, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e, dunque, entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 30 Giunta Comunale

La Giunta è l'organo di governo dell'Ente. La Giunta è organo di direzione amministrativa per l'attuazione degli indirizzi generali di governo contenuti nel documento di cui all'art. 46 del D.Lgs. 267/2000.

Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 31 Composizione della Giunta Comunale

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

Un assessore potrà essere nominato tra i cittadini non consiglieri purchè eleggibile e in possesso dei requisiti di candidabilità, oltre che di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto e senza determinare il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

numero legale, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché lo status dei componenti della Giunta sono disciplinati dalla Legge e dal presente Statuto.

Oltre ai casi di incompatibilità non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

Gli Assessori Comunali devono partecipare alle sedute della Giunta Comunale: sono consentite quattro assenze consecutive o un massimo di dodici nell'arco dell'anno.

Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 32 Competenze della Giunta

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti dell'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 33 Decadenza della Giunta

In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del nuovo Sindaco.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco nonchè delle rispettive Giunte.

Art. 34 Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori oltre che dagli uffici.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, compreso il Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.35 Deliberazioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.

Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazione concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta "privata".

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici; il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario se nominato o da un Responsabile di Servizio di qualifica non inferiore alla “D”. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 36 Uffici e personale

I Comuni disciplinano con appositi regolamenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia , funzionalità ed economicità di gestione.

La potestà regolamentare degli Enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che debbano essere realizzati ed agli obiettivi che debbano essere conseguiti.

L’organizzazione strutturale deve essere aperta per consentire apporti specialistici esterni, peraltro integrata per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

Spetta ai Responsabili di Servizio, dove esistenti, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili di Servizio.

Spettano ai Responsabili di Servizio tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi dell’Ente.

Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico tra i quali, in particolare, secondo le modalità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

stabilite dai regolamenti dell'Ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal Sindaco.

Nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, tali funzioni, fatta salva l'applicazione del comma 4 lettera d) dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco. al Segretario Comunale, nominato direttore generale o ai Responsabili dell'ufficio o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza dell'amministrazione.

Per quanto riguarda il personale del Comune, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, il medesimo è organizzato per categorie

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

funzionali, al cui interno si individuano settori e profili professionali.

Esso è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità.

I criteri che debbono seguirsi nell'organizzazione funzionale del personale comunale sono configurati nella contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione, competenza. Il metodo di lavoro da privilegiarsi è quello del lavoro di gruppo, improntato alla interdisciplinarietà e alla partecipazione.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dal regolamento organico del personale.

Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale

Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 37 Copertura dei posti con contratto a tempo determinato

Il Sindaco, previa deliberazione autorizzativa della Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può nominare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità, con durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco stesso.

Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 38 Collaborazioni esterne

Il regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obbiettivi determinati e con convenzioni a termine secondo le forme e le modalità previste nel Regolamento stesso.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione, devono stabilirne la durata ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 39 Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000.

I collaboratori preposti a detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta al detto personale, il trattamento

economico accessorio previsto dai contratti collettivi, può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 40 Segretario Comunale

Il Segretario Comunale svolge le seguenti funzioni oltre a quelle precisate nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

a) collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina le attività;

f) dirime i conflitti di attribuzione e competenza tra gli uffici;

g) propone i provvedimenti disciplinari e le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale con le modalità stabilite dal regolamento;

h) ove non esista il direttore generale e/o i dirigenti coordina l'attività degli uffici.

Art. 41 Direttore Generale

Con proprio decreto e previa deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco può assegnare al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, al quale spetta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione di categoria.

Il Direttore generale:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

b) sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;

c) predispone, in particolare, nell'ambito di tali funzioni, il piano dettagliato di obiettivi previsto dalla normativa vigente.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 42 Partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 43 La valorizzazione delle associazioni

La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali, impianti sportivi e ricreativi nonché terreni di proprietà del Comune previe apposite convenzioni per favorire lo sviluppo socio-economico, politico, religioso, culturale e sportivo della comunità.

Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando, oltre la domanda, anche lo Statuto e l'atto costitutivo nelle forme regolamentari.

A tal scopo, le libere associazioni, devono presentare istanza al Comune sottoscritta dal rappresentante delle medesime. Nell'istanza devono essere indicati i fini che si propone la forma associativa, l'elenco dei cittadini residenti nel Comune o che operano abitualmente nello stesso. Il Consiglio Comunale dovrà deliberarne l'accettazione.

Le forme associative, come sopra determinate, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dal regolamento.

Le stesse forme associative hanno la possibilità di proporre petizioni, istanze e di formulare proposte relative ai fini che si propongono nonchè possono, in accordo con la Giunta, collaborare per l'acquisizione del parere in ordine agli argomenti in discussione.

Il comune provvederà a mettere in atto, compatibilmente con le proprie strutture e disponibilità finanziarie, tutti gli accorgimenti affinchè le libere associazioni, di cui al presente articolo, siano poste in condizione di operare al meglio.

Il Consiglio Comunale potrà comunque, in ogni momento, revocare la deliberazione di riconoscimento allorquando ritenga, con atto motivato, che l'attività dell'associazione non risponda ai fini dichiarati oppure quando l'attività stessa non sia improntata da spirito partecipativo e collaborativo e quindi non sia rivolta alla tutela degli interessi della collettività.

Art. 44 Gli organismi di partecipazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Comune di Sordio privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, che non abbiano scopo di lucro, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alle attività dell'amministrazione, gli Enti locali assicurano l'accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle associazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 45 Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

Gli aventi diritto, entro i termini previsti dall'apposito regolamento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile dell'istruttoria, nei termini regolamentari, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazione pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio verbale.

Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 46 Forme di consultazione della popolazione

Quando l'Amministrazione Comunale intende adottare atti di programmazione socio-economica o di pianificazione territoriale che riguardino l'intera collettività o comunque siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà provvedere ad indire assemblee pubbliche anche su base di quartiere; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate.

L'Amministrazione Comunale, nell'adottare i predetti atti, dovrà tenere in debito conto le risultanze delle predette assemblee quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività e con criteri di buona amministrazione oltre che sotto il profilo finanziario.

Art. 47 Istanze

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

Agli effetti del precedente comma si intende per istanza, la domanda con cui i cittadini singoli o associati chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni, ragguagli circa gli intendimenti e l’attività degli organi competenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

La risposta all'interrogazione viene fornita dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 48 Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Agli effetti del precedente comma si intende per petizione, l'iniziativa attraverso la quale un singolo cittadino o un gruppo di cittadini rappresentano agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale

esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento.

Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame, da parte dell'organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente.

Se i termini regolamentari non vengono rispettati, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 49 Proposte

Un singolo cittadino o un gruppo di cittadini può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette all'organo competente.

L'organo competente deve sentire, nei tempi regolamentari, i proponenti dell'iniziativa.

Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

accordi, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 11 Legge 241/1990, per il perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità delle stesse.

Art. 50 Referendum consultivo

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

il 15% dei cittadini aventi diritto al voto;

il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto e la proposta si intende approvata ove i voti ad essa favorevoli superino il 50% dei votanti. Il Consiglio Comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi che saranno previsti nel regolamento che determinerà anche le modalità organizzative della consultazione.

Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con le operazioni elettorali comunali.

Art. 51 Effetti del referendum

Entro il termine previsto dal regolamento, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 52 Il Difensore Civico

E' prevista l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale stessa.

Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, agli organi competenti, ad istanza dei singoli cittadini o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Tali segnalazioni può effettuarle anche di propria iniziativa.

La sede dell'ufficio del Difensore Civico è presso il Municipio.

Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio e richiedere documenti e notizie senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, eccetto che nei casi previsti dalla legge.

Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

Acquisite tutte le informazioni utili comunica verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore che può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del Consiglio.

Tutti i Responsabili di Servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione alla attività del Difensore.

Al Difensore verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'espletamento del suo mandato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 53 L'elezione del Difensore Civico, mezzi e prerogative

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata di voti, nella seduta immediatamente successiva a quella di comunicazione dei componenti della Giunta Comunale.

Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri della comunità montana e delle unità sanitarie locali;

c) gli amministratori e i dipendenti degli enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica o di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;

e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 2° grado che siano amministratori, segretari o dipendenti comunali;

Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio, per grave inadempienza ai propri doveri.

Art. 54 Rapporti del Difensore civico con il Consiglio Comunale

Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 55 Il diritto di accesso e di informazione

Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento che deve essere emanato nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7/8/90, n.241 e successive modifiche e integrazioni concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il regolamento predetto dovrà assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie di atti, previo pagamento del rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.

Il regolamento stesso individuerà i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; detterà norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, come previsto dalla già richiamata

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

legge 7/8/90 n.241 e successive modifiche e integrazioni.

Il regolamento dovrà assicurare il diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

L'amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni riconosciute ai sensi del presente Statuto.

L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – I SERVIZI

Art. 56 Svolgimento dell'attività amministrativa

Il Comune di Sordio informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

Gli organi istituzionali del Comune e il personale dipendente responsabile del procedimento, sono tenuti a trattare le istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge o da eventuali regolamenti interni.

Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione Lombardia.

Art. 57 Statuto dei diritti del contribuente

(art. 1 c. 4 legge 27.7.2000 n. 212)

In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all'informazione del contribuente (art. 5);

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d) alla remissione in termini (art. 9);

e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede, agli errori del contribuente (art. 10);

f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

Art. 58 I servizi pubblici locali a rilevanza industriale

La gestione e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale è disciplinata dall'art.113 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa di settore.

Art. 59 I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale

La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriali è disciplinata dal D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa di settore e sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) a mezzo di istituzione;

b) a mezzo di aziende speciali, anche consortili;

c) a mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal codice civile;

d) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione, una azienda speciale o una società di capitali costituita o partecipata dal Comune;

e) con affidamento diretto ad associazione e fondazioni costituite o partecipate dallo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

stesso Comune, relativamente ai servizi culturali e del tempo libero.

Art. 60 Altre forme di gestione dei servizi pubblici

Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi pubblici.

Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti Locali diversi;

b) consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;

c) accordi di programma;

d) unione dei Comuni;

e) esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni.

Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 61 Principio di cooperazione

L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 62 Convenzioni

Il Comune può stipulare con la Provincia o con altri Comuni apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni presuppongono l'individuazione di servizi o di funzioni che possono essere meglio gestiti in tal forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione, con la conseguente creazione di strutture particolari.

Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione; in particolare, dovranno essere specificati i fini, la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del III comma dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 63 Consorzi

Il Comune può costituire un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste, in quanto compatibili, per le aziende speciali dall'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 24 della stessa legge e del precedente art.30 del D.Lgs. 267/2000.

Il Consorzio ha personalità giuridica ed uno statuto adottato dai Consigli degli enti locali che ad esso partecipano a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi del II comma dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000. Anche la convenzione deve essere approvata con le stesse modalità.

Gli organi del Consorzio sono:

- l'assemblea come determinata dal IV comma dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio che sono:

- il bilancio di previsione e le sue variazioni;
- i programmi di intervento e le loro variazioni;
- il conto consuntivo;
- il regolamento e la pianta organica nonché le loro variazioni;
- gli atti di nomina degli organi.

Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del III comma art. 30 del D.Lgs.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

267/2000.

I Consorzi costituiti divengono giuridicamente esistenti nel momento in cui, dopo che abbiano acquisito esecutività tutte le deliberazioni di approvazione delle convenzioni e dello statuto del Consorzio, la convenzione medesima venga sottoscritta da tutti i rappresentanti dei Comuni e province partecipanti.

Si richiama il IV comma dell'art.31 del D.Lgs. 267/2000 che fa divieto di costituire più di un Consorzio fra gli stessi Comuni e Province.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE DI COLLABORAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 64 Accordi di programma

Il Comune per la definizione ed attuazione della realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzione attribuite con lo Statuto.

Art. 65 Unione dei Comuni

In attuazione del principio di cooperazione e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

forme e con le finalità previste dalla Legge Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 66 Esercizio associato delle funzioni e servizi da parte del Comune

Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minori dimensioni demografica, le Regioni individuano i livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 67 Finanza locale

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è stabilito dalle disposizioni di principio della Parte II – Titolo I del D.Lgs. 267/2000 relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

L'ordinamento stabilisce, in particolare, i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonche' di disciplina e del dissesto.

Art. 68 Autonomia finanziaria, bilancio e programmazione

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Previsione, la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

La Giunta Municipale entro il 30 giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 69 Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività. Alle associazioni e agli Enti senza fini di lucro che svolgono attività di rilevante interesse per la collettività l'utilizzo dei beni patrimoniali può essere concesso a canone simbolico o in comodato previo atto di indirizzo della Giunta Comunale. In tale atto dovranno essere espressamente indicate le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ragioni della concessione dei beni a condizioni agevolate.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 70 Revisione economico-finanziaria

Un Revisore dei Conti, eletto dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 71 Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi può periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 72 Autonomia statutaria

I Comuni adottano il proprio Statuto che è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 73 Regolamenti

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

I regolamenti comunali entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera con i quali vengono adottati .

Art. 74 Adeguamento alle fonti normative

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. 267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 75 Adeguamento alle fonti normative

Il Sindaco emette ordinanze e decreti di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari, atti di organizzazione e direttive applicative di disposizioni di Legge.

Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contigibili ed urgenti nelle materie e nelle finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 76 Violazione di norme comunali – Sanzioni

Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo che sarà fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

Art. 77 Violazione alle norme di legge – Sanzioni

In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il Direttore Generale di cui all'art. 108 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il Segretario Comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 78 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 79 Abrogazioni

Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, comunque, tutti i regolamenti comunali che lo necessitino dovranno essere adeguati. Fino all'adozione delle predette modificazioni, tuttavia, troveranno applicazione le norme regolamentari esistenti purché non incompatibili. In ogni caso l'adeguamento dei regolamenti vigenti dovrà essere ultimato entro 2 anni dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Art. 80 Entrata in vigore

Dopo l'approvazione, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.